

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

Ricorso con istanza cautelare e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2°, del c.p.a., mediante pubblicazione di avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R.

PER

- 1) BEVILACQUA FEDERICA, nata a Napoli (NA) il 02/11/1970 e residente in Telese Terme (BN) alla Via Giordano Bruno, n. 9 (C.F. BVLFR70S42F839W);
- 2) CECERE STEFANIA, nata a Benevento (BN) il 26/12/1980 e residente in Benevento (BN) alla Via Domenico Capozzi, n. 2 (C.F. CCRSFN80T66A783P);
- 3) CIVITAVECCHIA GRAZIA, nata a San Severo (FG) il 06/03/1973 e residente in Pietrastornina (AV) alla Corso Partenio, n. 142 (C.F. CVTGRZ73C46I158Z);
- 4) COLUCCIO MARIA CONCETTA, nata a Bellinzona (Svizzera) il 19/01/1974 e residente in Casalbore (AV) alla Via Giorgio Amendola, n. 26 (C.F. CLCMCN74A59Z133E);
- 5) D'ALESSANDRO GIOVANNA, nata a Monza (MI) il 22/12/1977 e residente in Pietrastornina (AV) alla Piazza Vittorio Emanuele, n. 9 (C.F. DLSGNN77T62F704T);
- 6) D'ALOIA PIERPAOLA, nata a Benevento (BN) il 28/06/1976 e residente in Buonalbergo (BN) alla Via Mario Pellegrini, n.9 (C.F. DLAPPL76H68A783P);
- 7) DAMIANO MARILENA, nata a Avellino (AV) il 08/03/1971 e residente in Benevento (BN) alla Contrada Torretta, n. 3 (C.F. DMNMLN71C48A509S);
- 8) DE CRISTOFARO SARA, nata a Benevento (BN) il 17/05/1983 e residente in Benevento (BN) alla Via Fratelli Addabbo, n. 6 (C.F. DCRSRA83E57A783Y);
- 9) FANTASIA PAOLA, nata a Benevento (BN) il 06/12/1978 e residente in Montesarchio (BN) alla Via San Rocco, n. 12 (C.F. FNTPLA78T46A783T);
- 10) FARINA MARIANNA, nata a Benevento (BN) il 24/06/1977 e residente in Roma (RM) alla Via Claudio Truffi, n. 13 (C.F. FRNMNN77H64A783B);
- 11) FRANCO ALESSANDRA, nata a Benevento (BN) il 24/08/1973 e residente in Pannarano (BN) alla Piazza Dei Martiri, n. 2 (C.F. FRNLSN73M64A783P);
- 12) GENTILE TERESA, nata a Benevento (BN) il 12/10/1979 e residente in Moiano (BN) alla Via Cammino Morzillo, n.19 (C.F. GNTTRS79R52A783H);
- 13) GESUALDI ASSUNTINA, nata a Foggia il 16/09/1968 e residente in Benevento alla Via Pietro Collevaccino, n. 16 (C.F. GSLSNT68P56D643N);
- 14) GOGLIA ISABELLA, nata a Vitulano (BN) il 01/08/1978 e residente in Vitulano (BN) alla Via Fuschisotto snc (C.F. GGLSLL78M41M093E);
- 15) IADANZA IMMACOLATA, nata a Campoli del Monte Taburno (BN) il 08/06/1974 e residente in Foglianise (BN) alla Via Cons.le Vitulanese, n. 50 (C.F. DNZMCL74H48B542Z);

- 16) IORIO MARTINA, nata a Buonalbergo (BN) il 24/07/1975 e residente in Benevento alla Via Grimoaldo Re n.14 (C.F. RIOMTN75L64B267G);
- 17) LANNI CINZIA, nata a Faido (Svizzera) il 12/06/1976 e residente in Rotondi (AV) alla Via Perroni n. 3 (C.F. LNNCNZ76H52Z133N);
- 18) LEO ALESSANDRA, nata a Galatina (LE) il 21/01/1980 e residente in Caprarica di Lecce (LE) alla Via Giuseppe Zimbalo, n. 19 (C.F. LEOLSN80A61D862K);
- 19) LONGOBARDI ELEONORA PINA, nata a Benevento (BN) il 03/09/1983 e residente in Paduli (BN) alla C/da Serre Centrale, n. 14 (C.F. LNGLRP83P43A783E);
- 20) MARCHESE MARIA COLOMBA, nata a Cervinara (AV) il 11/10/1963 e residente in Cervinara (AV) alla Corso Napoli, n. 60 (C.F. MRCMCL63R51C557G);
- 21) MASSARO ANTONIO, nato a Benevento (BN) il 25/07/1977 e residente in Moiano (BN) alla Via Ciardulli, n. 65 (C.F. MSSNTN77L25A783H);
- 22) MATARAZZO GIUSEPPINA, nata a Cautano (BN) il 11/05/1982 e residente in Fragneto L'Abate (BN) alla Via Giovanni Paolo II, n. 3 (C.F. MTRGPP82E51C359J);
- 23) MAURIELLO ALESSANDRA, nata a Benevento (BN) il 02/08/1983 e residente in San Martino Valle Caudina (AV) alla Via Carlo del Balzo n. 120 (C.F. MRLLSN83M42A783A);
- 24) MEOLI AMELIA, nata a Benevento (BN) il 26/04/1969 e residente in San Lorenzo Maggiore (BN) alla Via San Stasi, n. 16 (C.F. MLEMLA69D66A783I);
- 25) MORELLA ERNESTINA, nata a Mirabella Eclano (AV) il 11/11/1966 e residente in Mirabella Eclano (AV) alla Via Bosco, n. 18 (C.F. MRLRST66S51F230J);
- 26) NACLERIO ANNA MARIA, nata a Napoli il 08/11/1961 e residente in Airola (BN) alla Via Lavatoio, n. 201 (C.F. NCLNMR61S48F839R);
- 27) OROPALLO ALESSANDRA, nata a Benevento (BN) il 04/02/1983 e residente in Moiano (BN) alla Via S. Sebastiano, n. 2 (C.F. RPLLSN83B44A783A);
- 28) PACCA TEODOSIA, nata a Benevento (BN) il 19/06/1978 e residente in Pannarano (BN) alla Via Petrastornina, n. 2 (C.F. PCCTDS78H59A783Y);
- 29) PACIFICO MARIADONATA, nata a Benevento (BN) il 04/03/1982 e residente in Buonalbergo (BN) alla Via S. Perrelli, n. 10 (C.F. PCFMDN82C44A783R);
- 30) PENNUCCI ELVIRA, nata a Benevento (BN) il 09/11/1967 e residente in Benevento (BN) alla Via Pasquale Saponaro, n.1 (C.F. PNNLVR67S49A783J);
- 31) PICA CONCETTA, nata a Ponte (BN) il 30/01/1977 e residente in Ponte (BN) alla Via Stazione, n. 137 (C.F. PCICCT77A70G827X);
- 32) PICA LUCIA ANTONELLA, nata a Benevento (BN) il 17/01/1977 e residente in Benevento (BN) alla C/da Lammia (C.F. PCILNT77A57A783X);
- 33) ROMANO GIUSEPPINA, nata a San Lorenzo Maggiore (BN) il 31/07/1961 e residente in San Lorenzo Maggiore (BN) alla C/da San Leonardo, n. 67 (C.F. RMNGPP61L71H967M);

- 34) RUSSO ANGELINA, nata a Montesarchio (BN) il 13/06/1961 ed ivi residente alla Via Enea, n. 17 (C.F.: RSSNLN61H53F636V);
- 35) TRANFAGLIA ANTONELLA, nata a Benevento (BN) il 18/11/1981 e residente in Buonalbergo (BN) alla Via Nazionale, n.7 (C.F. TRNNNL81S58A783B);
- 36) VANORE DOMENICA, nata a Caserta (CE) il 15/05/1979 e residente in San Marco Evangelista (CE) alla Via Mazzini, n.21 (C.F. VNRDNC79E55B963O);
- 37) VARRICCHIO PATRIZIA, nata a Benevento (BN) il 15/07/1967 e residente in Benevento (BN) alla C/da Ripa Zecca, n. 1 (C.F. VRRPRZ67L55A783D);
- 38) VOTINO MARCELLA, nata a Montesarchio (BN) il 04/10/1975 e residente in Montesarchio (BN) alla Via Latonuovo, n. 12 (C.F. VTNMCL75R44F636C);
- 39) ZACCARO GUIDA, nata a Benevento (BN) il 14/11/1982 e residente in Pietrelcina (BN) alla Via Martalotta, n. 44 (C.F. ZCCGDU82S54A783M);

tutti rappresentati e difesi giusta mandati in calce dall'Avv. **Pasquale Biondi** (C.F. BND PQL 75P02 A783K), nello studio del quale elettivamente domiciliato, in Roma, alla Via Sistina, n. 121 (**Fax: 0824/975833 - Pec: avvpasqualebiondi@puntopec.it**).

ricorrenti,

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (CF: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (C.F.: 80039860632), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** (C.F.: 97248840585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** (C.F.: 80022410486) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12;

convenuti,

E NEI CONFRONTI DI

- **BELLINO ANNARITA**, nata ad Avellino il 31/07/1967 ed ivi residente a Corso Europa n.184 (C.F.: BLL NRT 67L71 A509S), iscritta (posizione n. 9 –Fascia III) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per le classi di concorso relative alla **Scuola dell'Infanzia (AAAA)**, valida per il quadriennio 2014/2018, dell'ambito territoriale della **Provincia di Avellino**;

- **CIPRIANO FRANCESCA**, nata ad Avellino il 07/08/1961 e residente in Vallata (AV), alla Via della Repubblica n. 19 (C.F.: CPRFNC61M47A509O), iscritta (posizione n.7 –Fascia III) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per le classi di concorso relative alla **Scuola Primaria (EEEE)**, valida per il quadriennio 2014/2018, dell’ambito territoriale della **Provincia di Avellino**;
- **DI CAPRIO CARMELA**, nata negli Stati Uniti d’America il 22/04/1966 e residente a Sant’Agata de’Goti (BN) a Via Riello n. 33 (C.F.: DCP CML 66D62 Z404V), iscritto nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per le classi di concorso relative alla **Scuola dell’Infanzia (AAAA)** (posizione n. 6 –Fascia III) e **Scuola Primaria (EEEE)** (posizione n. 81 –Fascia III), valide per il quadriennio 2014/2018, dell’ambito territoriale della **Provincia di Benevento**;
- **RANCELLA ANNA MARIA**, nata a Somma Vesuviana (NA) il 23/04/1965 e residente in Somma Vesuviana (NA) alla Via Tavani n. 73, iscritta (posizione n. 1 –Fascia III) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per le classi di concorso relative alla **Scuola dell’Infanzia (AAAA)**, valida per il quadriennio 2014/2018, dell’ambito territoriale della **Provincia di Napoli**;
- **CATAPANO MICHELE**, nato a Pompei (Na) il 17/01/1960 e e residente in Scafati (NA), alla Via Della Resistenza , n.59, iscritto (posizione n. 1 –Fascia III) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per le classi di concorso relative alla **Scuola Primaria (EEEE)**, valida per il quadriennio 2014/2018, dell’ambito territoriale della **Provincia di Napoli**;
- **LOFFREDO CLEMENTINA**, nata a Maddaloni (CE) il 10/11/1965 e residente in Maddaloni (CE), alla Via Carrarone, n.14, iscritta (posizione n. 1 –Fascia III) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per le classi di concorso relative alla **Scuola dell’Infanzia (AAAA)**, valida per il quadriennio 2014/2018, dell’ambito territoriale della **Provincia di Roma**;
- **SERPENTE SILVIA**, nata a Civitavecchia (RM) il 20/07/1967 e residente in Civitavecchia (RM), alla Via Tramontana n.18, iscritta (posizione n. 2 –Fascia III) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per le classi di concorso relative alla **Scuola Primaria (EEEE)**, valida per il quadriennio 2014/2018, dell’ambito territoriale della **Provincia di Roma**;
- **RASPOLLINI ANTONELLA**, nata a Firenze (FI) il 16/02/1963 e residente in Fucecchio (FI), alla Via E. Berlinguer n. 8, iscritta (posizione n. 1 –Fascia III) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per le classi di concorso relative alla **Scuola dell’Infanzia (AAAA)**, valida per il quadriennio 2014/2018, dell’ambito territoriale della **Provincia di Firenze**;
- **LENSI NOVELLA**, nata a Empoli (FI) il 14/12/1974 e residente in Capraia e Limite (FI), alla Via Togliatti n.41, iscritta (posizione n. 1 –Fascia III) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per le classi di concorso relative alla **Scuola Primaria (EEEE)**, valida per il quadriennio 2014/2018, dell’ambito territoriale della **Provincia di Firenze**;
- **E DI TUTTI GLI ALTRI DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE DI TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI ITALIANI DEL CONVENUTO MINISTERO, valide per il**

quadriennio 2014/2018, PER LE CLASSI DI CONCORSO RELATIVE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) E SCUOLA PRIMARIA (EEEE),

i quali, — in virtù dell'inserimento, a tutti gli effetti, delle parti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per le classi di concorso relative alla Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per il quadriennio 2014/2018, dell'ambito territoriale della Provincia di Benevento o dell'ambito territoriale della Provincia di Avellino o dell'ambito territoriale della Provincia di Napoli o dell'ambito territoriale della Provincia di Roma o dell'ambito territoriale della Provincia di Firenze — verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dalle parti ricorrenti.

controinteressati.

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia

- del Decreto Ministeriale n. 495 del 22.06.2016 emesso dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella parte in cui non consente ai titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, delle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) del personale docente non di ruolo per le classi di concorso scuola primaria (AAAA) e scuola dell'infanzia (EEEE), vigenti a partire dall'a.s. 2014/2015 e fino all'a.s. 2017/2018 compreso;
- del Decreto Ministeriale n. 495 del 22.06.2016 emesso dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella parte in cui, all'art. 4 e all'art. 5, anche rinviando alla norme di cui all'art. 9, commi 2 e 3, e all'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014 emesso dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, stabilisce che la domanda di aggiornamento della graduatoria deve essere presentata esclusivamente nella modalità web ivi prevista pena l'esclusione dell'istante dalla procedura di aggiornamento della graduatoria;
- delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) del personale docente non di ruolo degli Ambiti Territoriali delle Province di Benevento, Avellino, Napoli, Roma e Firenze per le classi di concorso scuola primaria e scuola dell'infanzia attualmente vigenti;
- di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti (anche non conosciuti) che hanno determinato l'esclusione dalle GAE per cui è causa delle parti ricorrenti nonostante esse fossero titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

NONCHÉ PER

- La **declaratoria in via cautelare** del diritto dei ricorrenti a essere immediatamente inseriti, ad ogni effetto, nelle GAE del personale docente non di ruolo per le classi di concorso scuola primaria (AAAA) e scuola dell'infanzia (EEEE) dell'**Ambito Territoriale della Provincia di Avellino** per le ricorrenti Morella Ernestina e Civitavecchia Grazia **ovvero di Napoli** per il ricorrente Massaro Antonio **ovvero di Roma** per le ricorrenti Oropallo Alessandra, Gesualdi Assuntina e Farina Marianna **ovvero di Firenze** per le ricorrenti Marchese Maria Colomba e D'Alessandro Giovanna **ovvero di Benevento** per tutti gli altri ricorrenti, vigenti a partire dall'a.s. 2014/2015 e fino all'a.s. 2017/2018 compreso;

NONCHÉ PER

il **risarcimento dei danni** patiti dai ricorrenti in ragione dell'illegitima esclusione dalla predette graduatorie.

&&&&&

ESPOSIZIONE DEI FATTI

– I –

- 1) **Parti ricorrenti hanno conseguito, entro l'anno scolastico 2001/2002, il diploma di Istituto Magistrale**, come risulta indicato dal seguente prospetto (cfr. certificazioni allegate al presente ricorso):

N	Cognome e nome	Scuola/Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito il diploma magistrale	Anno scolastico nel quale è stato conseguito il diploma magistrale
1	BEVILACQUA FEDERICA	l'Istituto Magistrale Statale di Agnano (NA)	1987-1988
2	CECERE STEFANIA	l'Istituto Magistrale Statale "G.Guacci" di Benevento (BN)	1998-1999
3	CIVITAVECCHIA GRAZIA	l'Istituto Magistrale "E. Pesta Lozzi" di San Severo (FG)	1991-1992
4	COLUCCIO MARIA CONCETTA	l'Istituto Magistrale Statale "G.Guacci" di Benevento (BN)	1994-1995
5	D'ALESSANDRO GIOVANNA	l'Istituto Magistrale Statale "P. E. Imbriani" di Avellino (AV)	1995/1996
6	D'ALOIA PIERPAOLA	l'Istituto Magistrale Statale "G.Guacci" di Benevento (BN)	1994-1995
7	DAMIANO MARILENA	l'Istituto Magistrale Statale "Giudo Dorso" di Ariano Irpino (AV)	1990-1991
8	DE CRISTOFARO SARA	l'Istituto Magistrale Statale "G.Guacci" di Benevento (BN)	2001-2002
9	FANTASIA PAOLA	l'Istituto Magistrale Statale "B. Croce" di Montesarchio (BN)	1995-1996
10	FARINA MARIANNA	l'Istituto Magistrale Statale "G.Guacci" di Benevento (BN)	1994/1995
11	FRANCO ALESSANDRA	l'Istituto Magistrale Statale "G. Guacci" di Benevento (BN)	1990-1991
12	GENTILE TERESA	l'Istituto Magistrale Statale "B. Croce" di Montesarchio (BN)	1997-1998
13	GESUALDI ASSUNTINA	Scuola Magistrale Apostole del Santo Rosario di Bovino (FG)	1985-1986
14	GOGLIA ISABELLA	l'Istituto Magistrale Statale "G.Guacci" di Benevento (BN)	2000-2001
15	IADANZA IMMACOLATA	l'Istituto Magistrale Psico-pedagogico "B.Croce" di Montesarchio (BN)	1992-1993

16	IORIO MARTINA	l'Istituto Magistrale Statale "G.Guacci" di Benevento (BN)	1993-1994
17	LANNI CINZIA	l'Istituto Magistrale Statale "B. Croce" di Montesarchio (BN)	1993-1994
18	LEO ALESSANDRA	l'Istituto Magistrale Statale Liceo linguistico "Pietro Siciliani" di Lecce (LE)	1998-1999
19	LONGOBARDI ELEONORA PINA	l'Istituto Magistrale "G.Guacci" di Benevento (BN)	2001-2002
20	MARCHESE MARIA COLOMBA	l'Istituto Magistrale "B.Croce" di Montesarchio (BN)	1982-1983
21	MASSARO ANTONIO	l'Istituto Magistrale "G.Guacci" di Benevento (BN)	1995/1996
22	MATARAZZO GIUSEPPINA	l'Istituto Magistrale "G.Guacci" di Benevento (BN)	2000-2001
23	MAURIELLO ALESSANDRA	l'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi"- di Montesarchio (BN)	2001/2002
24	MEOLI AMELIA	la Scuola Magistrale "SANTA MARIA DEL PERPETUO SOCCORSO" di Cerreto Sannita (BN)	1986-1987
25	MORELLA ERNESTINA	la Scuola Magistrale Pomigliano D'Arco - Sezione Staccata Ariano Irpino	1982-1983
26	NACLERIO ANNA MARIA	l'Istituto Magistrale "B.Croce" di Montesarchio (BN)	1978-1979
27	OROPALLO ALESSANDRA	l'Istituto Magistrale "B.Croce" di Montesarchio (BN)	2000-2001
28	PACCA TEODOSIA	l'Istituto Magistrale "B.Croce" di Montesarchio (BN)	1996-1997
29	PACIFICO MARIADONATA	l'Istituto Magistrale "G.Guacci" di Benevento (BN)	1999-2000
30	PENNUCCI ELVIRA	l'Istituto Magistrale Statale "G.Guacci" di Benevento (BN)	1984-1985
31	PICA CONCETTA	l'Istituto Magistrale "G.Guacci" di Benevento (BN)	2001-2002
32	PICA LUCIA ANTONELLA	l'Istituto Magistrale "G.Guacci" di Benevento (BN)	1995-1996
33	ROMANO GIUSEPPINA	l'Istituto Magistrale "G.Guacci" di Benevento (BN)	1978-1979
34	RUSSO ANGELINA	l'Istituto Magistrale "B.Croce" di Montesarchio (BN)	1979-1980
35	TRANFAGLIA ANTONELLA	l'Istituto Magistrale Statale "G.Guacci" di Benevento (BN)	1999-2000

36	VANORE DOMENICA	l'Istituto Magistrale Statale "A.Manconi" di Caserta (CE)	1996-1997
37	VARRICCHIO PATRIZIA	l'Istituto Magistrale "G.Guacci" di Benevento (BN)	1985-1986
38	VOTINO MARCELLA	l'Istituto Magistrale "B.Croce" di Montesarchio (BN)	1997-1998
39	ZACCARO GUIDA	l'Istituto Magistrale Statale "G.Guacci" di Benevento (BN)	1999-2000

- 2) **Il diploma di Istituto Magistrale** di cui ciascuna parte ricorrente è in possesso, **in quanto conseguito entro l'a.s. 2001/2002**, costituisce **titolo abilitante all'insegnamento per la classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e per la classe di concorso EEEE (scuola primaria)**.

Infatti, dopo l'istituzione ex art. 3 della legge n. 341 del 19.11.1990 di un corso di laurea per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare (laurea in Scienza della formazione), **solo** i diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, come quello conseguito da ciascuna parte ricorrente, hanno conservato il valore di titolo abilitante all'insegnamento (v. art. 2 del Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997 n. 175 recante *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341"*).

- 3) Considerato il valore del diploma di Istituto Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento per la classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), **il convenuto Ministero, sin dal biennio 2007/2008, avrebbe dovuto consentire** a tutti i docenti in possesso di tale titolo, e quindi anche a ciascuna parte ricorrente, **l'inserimento nelle graduatorie** del personale docente ed educativo non di ruolo per la classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e per la classe di concorso EEEE (scuola primaria).

Infatti, la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), nel trasformare le predette graduatorie del personale docente ed educativo non di ruolo da Graduatorie *"PERMANENTI"*, quali erano in origine, in Graduatorie *"AD ESAURIMENTO"* (d'ora in poi **GAE**), aveva, altresì, consentito, *in extremis*, l'inserimento all'interno delle stesse, e precisamente per il biennio 2007/2008, di quei *"docenti già in possesso di abilitazione"* al momento della predetta trasformazione.

- 4) Ciononostante, a tutti i titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 il convenuto Ministero

4.A) ha consentito l'inserimento **solo** nella II fascia delle **graduatorie di circolo e d'istituto** (consenso all'inserimento, peraltro, disposto per la prima volta col decreto n. 353 del 22.05.2014, disciplinante, appunto, l'aggiornamento, per il triennio 2014/2017, delle

graduatorie di circolo e d'istituto: v. art. 2, lett. b), punto n. 7; v., inoltre, decreto n. 308 del 15.05.2015, Tab.A)¹,

4.B) mentre **ha negato e nega ancora oggi la possibilità di inserimento** nelle **GAE** del personale docente ed educativo per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) ed EEEE (scuola primaria)..

- 5) Infatti, il convenuto Ministero, già con proprio decreto n. 235 del 01.04.2014 (nel disciplinare l'aggiornamento, per il triennio 2014/2017, delle GAE del personale docente ed educativo)² non ha permesso a nessuno dei docenti odierni ricorrenti di produrre domanda di aggiornamento/inserimento nelle GAE per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) ed EEEE (scuola primaria), avendo escluso i titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 dalle categorie di aspiranti docenti ammessi a produrre la predetta domanda.
- 6) In seguito, il convenuto Ministero ha **ancora una volta escluso dall'inserimento in GAE le parti odierne ricorrenti**, precisamente con il decreto n. 495 del 22.06.2016, nel quale, ancora una volta, non ha previsto per i titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la possibilità di domandare l'inserimento nelle GAE.

Più precisamente, il D.M. n. 495/2016, ha consentito di partecipare alla procedura di aggiornamento delle GAE per l'a.s. 2016/2017 solo alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti già iscritti in GAE *con riserva* in quanto in attesa di conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento, a condizione che abbiano conseguito entro l'08.07.2016 la predetta abilitazione (v. art. 1),
- soggetti già iscritti in GAE e che intendano beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, a condizione che siano in possesso entro l'08.07.2016 del requisito per accedere a tale beneficio (v. art. 2),
- soggetti già iscritti in GAE e che intendano domandare l'inclusione negli elenchi dei docenti *“di sostegno e dei metodi didattici differenziati”*, a condizione che abbiano conseguito entro l'08.07.2016 i relativi titoli di specializzazione (v. art. 3),

- 7) Inoltre, il D.M. n. 495/2016, sempre solo per tali soggetti, ha previsto, all'art. 4, una **procedura di presentazione della domanda identica a quella già fissata dal cit. D.M. n. 235/2014, all'art. 9, comma 3, del D.M.235 del 1 aprile 2014 (“al quale si rinvia”)**³ per la presentazione delle domande di aggiornamento delle GAE valide per il triennio 2014/2017, secondo cui ogni docente doveva inoltrare la domanda *“entro e non oltre il termine del 8 luglio 2016 esclusivamente con modalità web”*.

¹ V. in allegato al presente ricorso: decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 308 del 15.05.2015 e n. 353 del 22/05/2014.

² V. in allegato al presente ricorso: decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235 del 01/04/2014.

³ In particolare, il d.m. n. 235/2014 ha previsto, all'art. 9, commi 2 e 3, una procedura di presentazione della domanda, secondo cui ogni docente

→ una volta registratosi sulla piattaforma informatica del MIUR denominata *“Istanze on line”*.

→ doveva inoltrare la domanda *“entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web”, vale a dire on line*.

Inoltre, il d.m. n. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lett. b, ha stabilito, perentoriamente, come **motivo di esclusione** l'inoltro di domande **in modalità difforme rispetto a quella telematica** prevista dal cit. art. 9, commi 2 e 3.

8) Dunque, anche in occasione della procedura di aggiornamento delle GAE per l'a.s. 2016/2017 disciplinata dal D.M. n. 495/2016 (in virtù del predetto rinvio operato dall'art. 4, comma 1°, del D.M. n. 495/2016 all'art. 9, comma 3, del D.M. n. 235/2014), la piattaforma informatica del MIUR (*"Istanze on line"*) non ha consentito alle parti ricorrenti di inoltrare la propria domanda di inserimento in GAE nella modalità telematica.

9) Peraltro quanto alla procedura di aggiornamento delle GAE regolata dal D.M. n. 495/2016, anche tale decreto, come il precedente D.M. n. 235/2014, ha inteso la forma di **invio telematico** come l'**unica forma legittima** di trasmissione delle domande.

Infatti, il D.M. n. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lett. b, ha stabilito, perentoriamente, come **motivo di esclusione** l'inoltro di domande **"in modalità difforme rispetto a quella telematica"** e a tale norma fa rinvio l'art. 5 del D.M. n. 495/2016, che così recita:

"Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante".

10) Premesso, quindi, che il recente D.M. n. 495/2016 ha escluso le parti ricorrenti dalla procedura di aggiornamento delle GAE ivi prevista per l'a.s. 2016/2017, analogamente a quanto aveva fatto il precedente D.M. n. 235/2014 nel regolare l'aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017, valga evidenziare in fatto che il **diritto di inserirsi nelle GAE dei soggetti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è stato riconosciuto per la prima volta in giurisprudenza con la nota sentenza n. 1973 del 16/04/2015** del Consiglio di Stato - Sez. VI.

Più precisamente, tale pronuncia ha accolto il ricorso promosso da titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, dichiarando illegittimo il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui li escludeva dalla procedura di inserimento nelle GAE:

"i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, NELLA PARTE IN CUI HANNO PRECLUSO AI DOCENTI MUNITI DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002, L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI ORA AD ESAURIMENTO, sono illegittimi e vanno annullati. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento"⁴.

11) Il C.d.S., Sez. VI, ha ribadito anche in successive pronunce (v. sentt. n. 3628 del 21.07.2015, nn. 3673 e 3675 del 27.07.2015, n. 3788 del 03.08.2015, n. 4232 del 10.09.2015, n. 5439 del 02.12.2015) la fondatezza del diritto vantato dai diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nella terza fasce delle GAE.

12) Parimenti, l'Adunanza Plenaria, con una recente ordinanza del 27 aprile 2016 (R.G. Prov.Cau.: n. 1/2016), ha confermato, ai fini cautelari, il diritto dei ricorrenti in possesso del diploma magistrale ante 2000/2001 ad essere immediatamente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento:

"non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr per

⁴ V. in allegato al presente ricorso: sentenza n. 1973 del 16/04/2015 del Consiglio di Stato, Sez. VI.

tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti in GAE”.

- 13) Considerato tutto quanto precede, le parti ricorrenti, con nota, inviata entro l'08.07.2016 a mezzo racc. a.r.⁵ al convenuto Ministero ed al dirigente del competente Ufficio Scolastico Provinciale, hanno chiesto l'inserimento nelle GAE del personale docente ed educativo per i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia (classe di concorso AAA) e nella scuola primaria (classe di concorso EEEE) dell'**Ambito Territoriale della Provincia di Avellino** per le ricorrenti Morella Ernestina e Civitavecchia Grazia **ovvero di Napoli** per il ricorrente Massaro Antonio **ovvero di Roma** per le ricorrenti Oropallo Alessandra, Gesualdi Assuntina e Farina Marianna **ovvero di Firenze** per le ricorrenti Marchese Maria Colomba e D'Alessandro Giovanna) **ovvero di Benevento** per tutti gli altri ricorrenti, nella relativa terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima e che il Ministero provvedesse a riattivare le apposite funzioni della piattaforma telematica “Istanze on line” al fine di consentire a parti odierne ricorrenti di poter dichiarare i propri titoli di servizio, quelli culturali, quelli di preferenza e quelli che offrono accesso alla riserva di posti nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 14) Ad oggi, il convenuto Ministero non ha dato alcun riscontro alle citate istanze di inserimento nelle GAE.
- 15) In ragione dell'esposta illegittima condotta del Ministero convenuto che ha sempre negato il diritto all'inserimento in GAE ai soggetti abilitatisi all'insegnamento mediante diploma magistrale conseguito entro l'a.s.2001/2002, parti ricorrenti hanno subito **notevoli pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali**, in quanto sono rimaste escluse sia dall'accesso ai contratti di supplenza riservati agli iscritti alle GAE, sia dal piano straordinario di immissione in ruolo previsto (per i vincitori di concorso e) per gli iscritti alle GAE dall'art. 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- 16) **Tale piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente** —previsto, per l'a.s. 2015/2016, dall'art. 1, comma 95 e ss., della legge n. 107 del 13 luglio 2015 (“*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”), la cui procedura è stata indetta con decreto n. 767 del 17/07/2015⁶— **riguarda, infatti, esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento** e quelli inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali.
- 17) Ebbene, le convenute Amministrazioni, disconoscendo al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e , per tale ragione, precludendo l'inserimento nelle GAE per cui è causa a tutti i soggetti in possesso di tali titolo, hanno **illegittimamente precluso** alle parti odierne

⁵ V. in allegato al presente ricorso: copia della domanda di inserimento in GAE inviata a mezzo di racc. a.r. da ciascuna parte ricorrente al convenuto Ministero ed al dirigente del competente Ufficio Scolastico Provinciale, nonché copia delle ricevute di ricevimento della stessa da parte delle Amministrazioni.

⁶ V. in allegato al presente ricorso: decreto n. 767 del 17/07/2015 emessa dal Direttore generale del personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- MIUR, recante “*Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”.

ricorrenti di poter accedere al predetto piano straordinario di assunzione e **di conseguire l'agognato posto fisso.**

- 18) Con riguardo all'appena citato piano straordinario di immissione in ruolo di tutto il personale docente precario iscritto nelle GAE, va, peraltro, rilevato che **parti ricorrenti possono ancora parteciparvi**, in quanto **le GAE non si sono ancora esaurite**: infatti, esso tale piano di assunzione **non risulta essere stato ancora completato**, giacché sono ancora in attesa di definizione i numerosi contenziosi instaurati da molti docenti, che, a vario titolo, ritengono illegittimamente disconosciuto il proprio diritto all'inserimento nelle GAE).
- 19) A tal proposito, valga rilevare che le GAE per cui è causa, già aggiornate per il triennio 2014/2017, avrebbero dovuto essere riaggornate, per il successivo triennio, nell'a.s. 2017/2018. Tuttavia l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle GAE è stata prorogata all'a.s. 2018/2019 (ex art. 1, comma 10-bis, della L. n. 21 del 25.02.2016, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 210 del 30.12.2015), sicché le parti ricorrenti, per richiedere il proprio inserimento nella terza fascia delle GAE, o in subordine nella quarta, dovrebbero ancora **attendere fino al 2018 (anno di apertura della futura fase di aggiornamento delle GAE)**.
- 20) Inoltre, da pochi mesi è stato bandito dal convenuto Ministero un nuovo **concorso a posti e cattedre per il personale docente, la cui procedura concorsuale** ha carattere regionale e prevede tre bandi: uno per i docenti della scuola **dell'infanzia e della primaria**, un secondo rivolto ai docenti della scuola **secondaria di primo e secondo grado** e infine un terzo bando per i docenti di **sostegno**, per un totale di **63.712** posti che verranno assegnati nel corso del triennio 2016/2018.

In particolare, per quanto riguarda i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, il MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione generale per il personale scolastico, con **Bando n. prot. 105 del 23/02/2016**, all'art. 1 ha disposto che:

*“Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. **6.933 posti** comuni **nelle scuole dell'infanzia e di n. 17.299 posti** comuni **nelle scuole primarie**, che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.”* (vedi Bando in allegato al presente ricorso).

&&&&&

MOTIVI DI DIRITTO

Le odierne parti ricorrenti **deducono l'illegittimità del D.M. n. 495 del 22.06.2016 e delle graduatorie del personale docente in epigrafe impugnati**, nonché di **tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti (anche non conosciuti)** che hanno determinato **l'esclusione dalle GAE per cui è causa delle parti ricorrenti** (nonostante esse fossero titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002) e che, pertanto, devono essere annullati sulla base dei seguenti motivi di diritto:

—MOTIVO I—..... 13

violazione delle norme che riconoscono al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 valore di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola primaria (classe di concorso AAAA) e nella scuola dell'infanzia (classe di concorso EEEE).

Illegittimità degli atti e delle graduatorie impugnati, che comportano l'esclusione dalle GAE per cui è causa dei soggetti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, per:

—MOTIVO III—..... 21

Illegittimità degli atti e delle graduatorie impugnati, che comportano l'esclusione dalle GAE per cui è causa dei soggetti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, per:

violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, dell'art. 4 del D.P.R. n. 68/2005, dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/1994, dell'art. 38, comma 1°, del D.P.R. n. 445/2000.

—MOTIVO I—

Le parti odierne ricorrenti impugnano, in primo luogo, il Decreto Ministeriale n. 495 del 22.06.2016 emesso dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella parte in cui, in violazione delle norme che riconoscono al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 valore di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola primaria (classe di concorso AAAA) e nella scuola dell'infanzia (classe di concorso EEEE), non consente ai titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, delle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) del personale docente non di ruolo per le classi di concorso scuola primaria (AAAA) e scuola dell'infanzia (EEEE), graduatorie vigenti a partire dall'a.s. 2014/2015 e fino all'a.s. 2017/2018 compreso.

Più precisamente, il D.M. n. 495/2016, ha consentito di partecipare alla procedura di aggiornamento delle GAE per l'a.s. 2016/2017 solo alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti già iscritti in GAE *con riserva* in quanto in attesa di conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento, a condizione che abbiano conseguito entro l'08.07.2016 la predetta abilitazione (v. art. 1),

- soggetti già iscritti in GAE e che intendano beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, a condizione che siano in possesso entro l'08.07.2016 del requisito per accedere a tale beneficio (v. art. 2),
- soggetti già iscritti in GAE e che intendano domandare l'inclusione negli elenchi dei docenti *"di sostegno e dei metodi didattici differenziati"*, a condizione che abbiano conseguito entro l'08.07.2016 i relativi titoli di specializzazione (v. art. 3),

Ebbene, l'impugnato D.M. n. 495 del 22.06.2016 è illegittimo, e va annullato, nella parte in cui esclude i soggetti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, in quanto tale esclusione viola le norme di legge ordinaria che riconoscono a tale diploma valore di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola primaria (classe di concorso AAAA) e nella scuola dell'infanzia (classe di concorso EEEE).

Il diploma di Istituto magistrale conseguito (come nel caso di ciascuna parte ricorrente) prima dell'a.s. 2001/2002 ha valore di titolo abilitante all'insegnamento.

- Ai sensi **del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054:**

"l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari" (così art. 53),

"l'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici" (così art. 71, comma 6);

- Ai sensi dell'art- 39 del T.U. approvato con **Regio Decreto n. 577 del 05.02.1928**, come modificato dalla **l. n. 239 del 30.07.1991:**

"Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".

- Il **d.lgs. n. 297 del 16.04.1994,**

all'art. 194 dispone che *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne."* (Norma le cui disposizioni, secondo quanto disposto dal **d.lgs. N. 226 del 17.10.2005** (art. 31, comma 2) *"continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi"*),

e **all'art. 197** che *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali"* (così art. 197).

- Il successivo **d.P.R. n. 323 del 23.07.1998** (*"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425"*), ha disposto, all'art. 15, comma 7, che:

“I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale INIZIATI ENTRO L’ANNO SCOLASTICO 1997/1998 conservano IN VIA PERMANENTE l’attuale VALORE LEGALE E ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE”.

In altre parole, considerata la durata quinquennale del corso di studi degli Istituto Magistrale (secondo quanto dispone l’art. 191, comma 4, legge n. 297/1994), gli ultimi diplomi aventi valore abilitante all’insegnamento sono quelli conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 (1° a.s. 1997/1998, 2° a.s. 1998/1999, 3° a.s. 1999/2000; 4° a.s. 2000/2001; 5° a.s. 2001/2002).

- Inoltre, già prima del d.P.R. N. 323/1998 appena citato, il valore abilitante all’insegnamento del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 era stato confermato dal **Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997 n. 175**⁷ (adottato dal Ministro Della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del Tesoro e recante “*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall’art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341*”)

Tale D.Interm. aveva dato attuazione all’**art. 3 della legge n. 341 del 19.11.1990** istitutiva dello specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di Scuola materna ed elementare, il quale avrebbe perseguito la medesima finalità abilitante prima attribuita alle scuole magistrali e degli Istituti magistrali (così Circolare Ministeriale n. 434 del 15.07.1997:

“1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002 conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.” (così art. 2 del decreto)

Inoltre, sempre lo stesso decreto, nelle sue premesse ribadiva le norme di cui agli art. 191 e 197 del d.lgs. n. 297/1994 quanto al valore del diploma magistrale quale titolo abilitante all’insegnamento:

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare: (omissis) l’articolo 194 comma 1 e l’articolo 197 comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all’insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell’istituto magistrale”.

- A sua volta, il citato D.interm. del 10.03.1997 è stato confermato dal **D.D.G. n. 82 del 24.09.2012**⁸ (bando recante “*l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami,*

⁷ V. in allegato al presente ricorso: Circolare Ministeriale n. 434 del 15.07.1997 ed allegato Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997 n. 175.

⁸ V. in allegato al presente ricorso: D.D.G. n. 82 del 24.09.2012, ovvero “*Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012: indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami,*

finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado”), ove si legge:

“Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validità permanente, ai fini dell'ammissione ai concorsi ordinari, dei titoli di studio di scuola e di istituto magistrale”.

- A conferma del quadro normativo fin qui delineato, si pone anche il **d.P.R. del 25.03.2014**, che ha fatto proprie le considerazioni espresse dalla **Sez. II Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5/6/2013, nel parere n. 3813 del 11.09.2013**⁹.

Più precisamente, tale parere (cui il cit. D.P.R. aderiva integralmente) aveva ad oggetto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che era stato proposto

- avverso il decreto ministeriale del MIUR n. 44 del 12.05.2011 nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 l'inserimento nella terza fascia delle GAE
- ed avverso il decreto ministeriale n. 62 del 13.07.2011, nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto in prima e in seconda fascia,
- nonché avverso tutti gli atti collegati e consequenziali.

Ebbene, il predetto parere **aveva dichiarato l'illegittimità solo del D.M. n. 62 del 2011** e non anche del D.M. n. 44 del 12.05.2011, riconoscendo così ai diplomati magistrali solo l'inserimento nella ***II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto***, pur riconoscendo che

il diploma di scuola o istituto magistrale conseguito, entro l'anno scolastico 2001-2002 dovesse essere considerato, a tutti gli effetti, titolo abilitante ex lege all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria e che, quindi, l'abilitazione magistrale, a suo tempo conseguita, potesse dar diritto all'inserimento nelle graduatorie divenute ad esaurimento

*“Diversa la questione relativa a i docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che abbiano conseguito, entro l'anno scolastico 2001-2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, **considerato a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege**. Qui l'argomento addotto dai ricorrenti appare a prima lettura convincente, **né sembrano fondate le controdeduzioni dell'Amministrazione volte ad escludere che l'abilitazione magistrale, a suo tempo conseguita, possa dar diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**”.*

&&&

Dopo il d.P.R. del 25.03.2014 ed il parere n. 3813 del 11.09.2013 del Consiglio di Stato, Sez.II, in virtù dei quali i soggetti muniti di abilitazione magistrale conseguita entro l'a.s.2000/2001 si erano visti riconoscere il diritto all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, **solo nel 2015**, con un altro arresto del Consiglio di Stato, è

finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado” emesso dal direttore generale per il Personale scolastico del Dipartimento per l'istruzione del MIUR.

⁹ Vedi in allegato al presente ricorso: D.P.R. del 25 marzo 2014 e allegato parere del CdS, Sez. VI, n. 3813 dell'11.09.2013.

stato riconosciuto a costoro **anche il diritto all'inserimento in GAE**, vale a dire con la **sentenza n. 1973 del 16/04/2015**.

In particolare, come si è già evidenziato nelle premesse in fatto del presente ricorso, in tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha dichiarato che:

“i CRITERI FISSATI DAL DECRETO MINISTERIALE N. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, SONO ILLEGITTIMI E VANNO ANNULLATI. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e GLI APPELLANTI VANNO INSERITI NELLA TERZA FASCIA DELLE CITE GRADUATORIE PERMANENTI, ORA AD ESAURIMENTO ”¹⁰.

Appare utile riportare testualmente l'iter motivazionale della sent. n. 1973/2015:

“Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.

Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, ***non può impedire*** che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

¹⁰ V. in allegato al presente ricorso: sentenza n. 1973 del 16/04/2015 del Consiglio di Stato, Sez. VI.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, SONO ILLEGITTIMI E VANNO ANNULLATI”.

Il C.d.S., Sez. VI, ha ribadito anche in successive pronunce (v. sentt. n. 3628 del 21.07.2015, nn. 3673 e 3675 del 27.07.2015, n. 3788 del 03.08.2015, n. 4232 del 10.09.2015, n. 5439 del 02.12.2015, in allegato al presente ricorso) la fondatezza del diritto vantato dai diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nella terza fasce delle GAE:

“Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, si è del resto già pronunciata questa Sezione con la sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 da cui questo Collegio non intende discostarsi.

Ne' diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può' essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento e' il possesso della abilitazione all'insegnamento.

Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n. 143/2004, integrata dalla legge n. 186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.

Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti.

Per questo Collegio non vi sono, quindi, dubbi che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno

scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, SONO ILLEGITTIMI E VANNO ANNULLATI.

2. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per le classi di concorso Scuola primaria e/o Scuola dell'infanzia.” (così C.d.S., Sez. VI, sent. n. 3628 del 21.07.2015 e conformi sentt. n. 3673 e 3675 del 27.07.2015, n. 3788 del 03.08.2015, n. 4232 del 10.09.2015, n. 5439 del 2015).

Anche l'Adunanza Plenaria, con una recente ordinanza emessa il 27 aprile 2016 (R.G. Prov.Cau.: n. 1/2016), ha confermato, ai fini cautelari, il diritto dei ricorrenti in possesso del diploma magistrale ante 2000/2001 ad essere immediatamente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento:

“non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti in GAE”.

&&&

Considerato il quadro normativo e giurisprudenziale fin qui esposto, se ne evince una netta linea di cesura, quanto al valore abilitante del diploma magistrale, tra

- **diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'a.s. 2001/2002**, che possono ancora ritenersi abilitati all'insegnamento,
- **e diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo dall'a.s. 2002/2003 in poi**, per i quali il titolo conseguito non ha più valore abilitante all'insegnamento.

Infatti, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- **nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA)**, tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;
- **e nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE)**, tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Da ciò consegue la necessità di annullare l'impugnato D.M. n. 495 del 22.06.2016, in quanto illegittimo, nella parte in cui ha precluso l'inserimento nelle GAE ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e, quindi, anche alle parti odierne ricorrenti in violazione delle norme ordinarie che riconoscono a tale diploma valore di titolo abilitante all'insegnamento.

&&&&&&&&&

—MOTIVO II—

Le parti odierne ricorrenti impugnano, inoltre, il Decreto Ministeriale n. 495 del 22.06.2016, in quanto illegittimo e da annullare, nella parte in cui esclude i soggetti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 dalla procedura di aggiornamento delle

GAE ivi prevista, poiché tale esclusione viola anche la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, nel disporre la trasformazione delle graduatorie “*permanenti*” in graduatorie “*ad esaurimento*” (c.d. “GAE), all’art.1, comma 605, lettera c), ha consentito l’inserimento nelle neo-formate GAE “*per i docenti già in possesso di abilitazione*” che non vi fossero ancora iscritti alla data di tale trasformazione.

Ebbene, tale assunto può essere meglio compreso ripercorrendo rapidamente le tappe dell’evoluzione delle graduatorie predette da g. “*permanenti*” in g. “*ad esaurimento*”.

- 1) Come noto, il **d.lgs. n. 297 del 16.04.1994**, a norma dell’art.399, primo comma (come sostituito dalla **legge n. 124 del 03.05.1999**), prevede per l’assunzione del personale docente del convenuto Ministero il SISTEMA C.D. DEL “DOPPIO CANALE” , delineato come segue:

“L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 ”.

In altre parole, i posti assegnabili annualmente per l’accesso ai ruoli del personale docente del convenuto Ministero sono attribuiti:

- per il 50 % ai vincitori di concorso per titoli ed esami
- e, per il restante 50 %, ai docenti iscritti nelle graduatorie definite, inizialmente, come “*permanenti*” e composte da docenti inseriti in tali graduatorie solo per titoli, come indicati dall’art. 401 del d.lgs. n. 297/1994.

- 2) Tali graduatorie c.d. “*permanenti*”, istituite in ciascuna provincia, sono state inizialmente articolate, in tre fasce, graduate a seconda dei titoli posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell’art. 401 del d.lgs. n. 297/1994 (come sostituito dall’art. 1 della legge 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- SECONDA FASCIA, costituita (ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 7, del d.l. n. 255 del 03.07.2001 conv., con mod., nella legge n. 33 del 20.08.2001) dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- TERZA FASCIA, dapprima costituita (sempre ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 7, del d.l. n. 255 del 03.07.2001 cit.) solo da “*docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo*”², è stata poi integrata, dalla **legge n. 143 del 04.06.2004¹¹ e ss.mm.ii.**, con gli aspiranti in possesso di abilitazione o titolo abilitante comunque posseduti (di cui alla Tabella A della d.l. n. 97/2004, conv., con mod., dalla l. n. 143/2004).

¹¹ Legge n. 143 del 04.06.2004: legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 97 del 7 aprile 2004, , recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.

Tale terza fascia, in altre parole, ha rappresentato l'approdo di ogni percorso di abilitazione all'insegnamento, data l'introduzione, ad opera della legge n.124/1999, del sistema del doppio canale per il reclutamento del personale docente di ruolo.

- 3) Successivamente, la **L. n. 14 del 24.02.2012**¹² ha istituito nell'a.s. 2012/13 una fascia aggiuntiva (quarta) alle predette graduatorie, per i docenti che negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato
- ▶ i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID),
 - ▶ il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A,
 - ▶ nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.
- 4) Successivamente, la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), all'art.1, comma 605, lettera c), ha disposto la TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE “*PERMANENTI*” IN GRADUATORIE “*AD ESAURIMENTO*”: in tal modo la legge, al dichiarato “*fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*”, ha, per così dire, chiuso, blindato, tutte le graduatorie provinciali, disponendo un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato di coloro i quali vi fossero già iscritti e impedendo che nuovi aspiranti, vale a dire quelli abilitatisi dopo la trasformazione delle graduatorie da “*permanenti*” in “*ad esaurimento*”, potessero chiedere di inserirsi nella relativa terza fascia.

Tuttavia, la legge, ha fatto salvi, per quanto è di interesse ai fini della presente causa, “*gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione*”.

Da quanto esposto nel presente motivo consegue la **necessità di annullare l'impugnato D.M. n. 495 del 22.06.2016, in quanto illegittimo, nella parte in cui ha precluso l'inserimento nelle GAE ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e, quindi, anche alle parti odierne ricorrenti in violazione del diritto all'inserimento in GAE di tali diplomati loro riconosciuto dalla legge finanziaria 2007: infatti, ciascuna parte ricorrente, avendo conseguito il proprio titolo abilitante all'insegnamento (diploma di Istituto magistrale) entro l'a.s. 2001/2002, rientra certamente tra quei “*docenti già in possesso di abilitazione*” alla data della trasformazione, disposta dalla legge finanziaria 2007, delle graduatorie da “*permanenti*” in “*ad esaurimento*” e che, per espressa previsione di detta legge, avevano diritto ad essere inseriti, nel biennio 2007/2008, all'interno delle GAE per le classi di concorso relative alla Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).**

&&&&&&&&

—MOTIVO III—

Le parti odierne ricorrenti impugnano, inoltre, il Decreto Ministeriale n. 495 del 22.06.2016 emesso dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella parte in

¹² Legge n. 14 del 24.02.2012: legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 216 del 29.12.2011), v. art.14, comma 2-ter del d.l..

cui, all'art. 4 e all'art. 5, anche rinviando alla norme di cui all'art. 9, commi 2 e 3, e all'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014 emesso dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, stabilisce che la domanda di aggiornamento della graduatoria deve essere presentata entro e non oltre l'08.07.2016 **esclusivamente nella modalità web ivi prevista pena l'esclusione dell'istante dalla procedura di aggiornamento della graduatoria** e che **il mancato rispetto di tale forma telematica di inoltro della domanda costituisce motivo di esclusione della procedura di aggiornamento.**

Più precisamente il D.M. n. 495/2016, agli artt. 4 e 5 dispone che:

"Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

- 1. Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (mod. 2), di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge n. 68/99 (mod. 3), o di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati (mod. 4), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate **entro e non oltre il termine del 8 luglio 2016 esclusivamente con modalità web** in conformità al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, **con le medesime modalità già utilizzate per la presentazione della domanda** di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o di scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15,2015/16 e 2016/17, **descritte all'art. 9, comma 3, del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia***
- 2. (Omissis)".*

Art. 5

*"1. **Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione** le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa **ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014**, di cui il presente provvedimento è parte integrante".*

In altre parole, il D.M. n. 495/2016 ha previsto, all'art. 4, una **procedura di presentazione della domanda identica a quella già fissata dal cit. D.M. n. 235/2014, all'art. 9, comma 3, del D.M.235 del 1 aprile 2014** ("al quale si rinvia")¹³ per la presentazione delle domande di aggiornamento delle GAE valide per il triennio 2014/2017, secondo cui ogni docente doveva inoltrare la domanda **"entro e non oltre il termine del 8 luglio 2016 esclusivamente con modalità web"**:

¹³ In particolare, il d.m. n. 235/2014 ha previsto, all'art. 9, commi 2 e 3, una procedura di presentazione della domanda, secondo cui ogni docente

→ una volta registratosi sulla piattaforma informatica del MIUR denominata "Istanze on line".

→ doveva inoltrare la domanda **"entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web", vale a dire on line,**

Inoltre, il d.m. n. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lett. b, ha stabilito, perentoriamente, come **motivo di esclusione** l'inoltro di domande **in modalità difforme rispetto a quella telematica** prevista dal cit. art. 9, commi 2 e 3.

In particolare, il D.M. n. 235/2014 aveva previsto, all'art. 9, commi 2 e 3, una procedura di presentazione della domanda, secondo cui ogni docente

→ una volta registratosi sulla piattaforma informatica del MIUR denominata “*Istanze on line*”.

→ doveva inoltrare la domanda “*entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web*”, vale a dire *on line*,

Inoltre, sempre il D.M. n. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lett. b, stabiliva, perentoriamente, come motivo di esclusione l'inoltro di domande in modalità difforme rispetto a quella telematica prevista dal cit. art. 9, commi 2 e 3.

Anche tale disposizione di cui all'art. 10, comma 2, lett. b), del D.M. N. 235/2014 trova applicazione nella presente controversia, in quanto l'art. 5 dell'impugnato D.M. n. 495/2016 dispone che “*Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014.*”

Tanto considerato —in virtù dei rinvii operati dall'art. 4, comma 1°, e dall'art. 5 del D.M. n. 495/2016 all'art. 9, commi 2 e 3, e all'art. 10, comma 2, lett. b) del D.M. n. 235/2014—, anche in occasione della procedura di aggiornamento delle GAE indetta per l'a.s. 2016/2017 dal D.M. n. 495/2016, la piattaforma informatica del MIUR (“*Istanze on line*”) non ha consentito alle parti ricorrenti di inoltrare la propria domanda di inserimento in GAE nella modalità telematica.

Dunque, le parti odierne ricorrenti, costatata l'impossibilità di completare la procedura telematica per richiedere l'inserimento in graduatoria, hanno dovuto presentare la domanda cartacea mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'**art. 51, comma 1, della Costituzione**, di un atto amministrativo che determina una aprioristica preclusione - ossia prima ancora che sia stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - alla stessa presentazione delle domande di inserimento in graduatoria.

Pertanto, la possibilità di produrre istanza di partecipazione esclusivamente con modalità web, viola platealmente l'**art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/1994** ai sensi del quale le domande di ammissione alle procedure selettive possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviato all'amministrazione competente.

Infatti, l'**art. 38, comma 1°, del D.P.R. n. 445/2000** prevede che:

“*tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono esser inviate anche per fax e via telematica*”.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, ***come ulteriore modalità***, anche in via telematica. Infatti, l'**art. 4 del D.P.R. n. 68/2005**, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata ha reso, sì, equivalente la trasmissione per posta certificata alla notificazione per mezzo della posta, ma non ha in alcun modo previsto che le istanze di partecipazione al concorso possano essere presentate esclusivamente con

modalità web. Ne consegue che una simile modalità di inoltro delle domande preclude fortemente il buon diritto di parte ricorrente al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Da quanto esposto nel presente motivo consegue la **necessità di annullare l'impugnato D.M. n. 495 del 22.06.2016, in quanto illegittimo, nella parte in cui, in violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, dell'art. 4 del D.P.R. n. 68/2005, dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/1994, dell'art. 38, comma 1°, del D.P.R. n. 445/2000**, stabilisce che la domanda di aggiornamento della graduatoria deve essere presentata entro e non oltre l'08.07.2016 esclusivamente nella modalità web ivi prevista pena l'esclusione dell'istante dalla procedura di aggiornamento della graduatoria e che il mancato rispetto di tale forma telematica di inoltro della domanda costituisce motivo di esclusione della procedura di aggiornamento.

&&&&&&&

SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

Con il presente ricorso parti ricorrenti chiedono il risarcimento di **tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da perdita di chance** dalle stesse sofferti per effetto della condotta delle convenute Amministrazioni, le quali, negando costantemente ed illegittimamente il valore del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento, hanno impedito alle parti ricorrenti di inserirsi nelle GAE per cui è causa **sin dal biennio 2007/2008** e le hanno, altresì, escluse (da ultimo con l'impugnato D.M. n. 495 del 22.06.2016) dalla procedura di aggiornamento delle GAE valide per il quadriennio 2014/2018.

I danni (patrimoniali e non patrimoniali) lamentati dalle parti ricorrenti conseguono al fatto di non aver potuto essere destinatarie, sin dal biennio 2007/2008, di proposte di contratti di docenza a termine alle dipendenze del convenuto Ministero e di non aver potuto partecipare al recente piano di assunzione straordinario disposto dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015.

In particolare, con riguardo al **danno patrimoniale**, lo stesso consiste nel mancato conseguimento dalle parti ricorrenti del trattamento economico che le stesse avrebbero conseguito laddove avessero potuto essere destinatarie, sin dal biennio 2007/2008, di proposte di contratti di docenza a termine alle dipendenze del convenuto Ministero (c.d. supplenze).e qualora fosse stato loro consentito di partecipare al recente piano di assunzione straordinario disposto dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015.

Quanto al **danno da perdita di chance**, si tratta del danno sofferto da ciascuna parte ricorrente per effetto della condotta illegittima delle convenute Amministrazioni e consistente nel pregiudizio della probabilità che i docenti istanti avevano di conseguire le utilità sperate (assunzione a tempo indeterminato o conclusione di contratti di supplenza a termine).

Ebbene, con riferimento al danno da perdita di chance, valga evidenziare che le parti ricorrenti hanno assolto all'onere di provare, almeno in via presuntiva, le circostanze di fatto certe da cui è ricavabile la ragionevole probabilità della verifica del danno.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, nel caso di domanda di risarcimento danni da perdita di chance, il ricorrente ha soltanto l'onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle probabilità, la probabilità che avrebbe avuto di

conseguire l'utilità sperata, atteso che la valutazione equitativa del danno da risarcire ex art. 1226 c.c. presuppone pur sempre che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile (*e multis*, Cass. civ., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

Pertanto la domanda di risarcimento del danno da perdita di *chance* può essere accolta qualora il danneggiato dimostri, come nel caso di specie, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, l'esistenza dei concreti presupposti per la realizzazione del risultato sperato, ossia una probabilità di successo maggiore del 50%, statisticamente valutabile con giudizio prognostico ex ante, in base agli elementi di fatto forniti dal danneggiato (*e multis*, T.A.R. Lazio, Sez. I, 29 aprile 2005, n. 3218; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 28 gennaio 2005, n. 31).

Ebbene, per quanto è di interesse ai fini della presente controversia, le parti odierne ricorrenti hanno provato la concreta realizzazione nel caso di specie dei presupposti per il raggiungimento del risultato dalle stesse sperato (assunzione a tempo indeterminato o conclusione di contratti di supplenza a termine) e impedito dalla condotta illecita con la quale le convenute Amministrazioni hanno causato, in modo diretto ed immediato, i danni lamentati.

Sono state, infatti, ampiamente provate le effettive e concrete occasioni favorevoli perse a causa della condotta illecita del convenuto Ministero (quali, ad es., il piano di assunzione del 2007 e quello del 2015 ancora in corso), nonché le opportunità concrete di cui le parti ricorrenti non hanno potuto beneficiare (quali, ad es., la conclusione di contratti di supplenza a termine) sempre a causa della lamentata condotta Ministeriale.

Infatti, nell'esposizione dei fatti contenuta nel presente ricorso è stato evidenziato che **il recente piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente** —previsto, per l'a.s. 2015/2016, dall'art. 1, comma 95 e ss., della legge n. 107 del 13 luglio 2015 ("*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*")), la cui procedura è stata indetta con decreto n. 767 del 17/07/2015¹⁴— **riguarda esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento** e quelli inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali.

È stata, dunque, fornita dalle parti ricorrenti una prova evidente dei pregiudizi dalle stesse sofferti per effetto della condotta ministeriale: infatti, **le convenute Amministrazioni**, disconoscendo al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e , per tale ragione, precludendo l'inserimento nelle GAE per cui è causa di quanto siano in possesso di tali titolo, **hanno illegittimamente e costantemente precluso alle parti odierne ricorrenti di poter accedere a contratti di docenza a tempo determinato e di conseguire l'agognato posto fisso**, non avendo loro permesso di accedere al predetto piano straordinario di assunzione.

&&&&&&&&

ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE DEGLI IMPUGNATI PROVVEDIMENTI E DI TRATTAZIONE ANTICIPATA DELLA DOMANDA CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 56, CO. 1 , C.P.A.

¹⁴ V. in allegato al presente ricorso: decreto n. 767 del 17/07/2015 emessa dal Direttore generale del personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- MIUR, recante "*Indizione delle*

Tanto premesso, le parti ricorrenti, come in epigrafe rappresentate e difese, formulano altresì istanza cautelare, affinché Codesto Tar adito Voglia adottare i provvedimenti cautelari che ritenga più idonei per tutelare, in relazione alla situazione prospettata, la posizione giuridica sostanziale azionata in questa sede dai ricorrenti, ed, in particolare, Voglia sospendere l'efficacia e l'esecuzione dei provvedimenti impugnati in epigrafe, e per l'effetto disporre l'ammissione con riserva, a tutti gli effetti, degli odierni ricorrenti alle GAE del personale docente non di ruolo per le classi di concorso scuola primaria (AAAA) e scuola dell'infanzia (EEEE), dell' **Ambito Territoriale della Provincia di Avellino** per le ricorrenti Morella Ernestina e Civitavecchia Grazia **ovvero di Napoli** per il ricorrente Massaro Antonio **ovvero di Roma** per le ricorrenti Oropallo Alessandra, Gesualdi Assuntina e Farina Marianna **ovvero di Firenze** per le ricorrenti Marchese Maria Colomba e D'Alessandro Giovanna) **ovvero di Benevento** per tutti gli altri ricorrenti, vigenti a partire dall'a.s. 2014/2015 e fino all'a.s. 2017/2018 compreso.

A tal uopo, si rileva che sussistono entrambi i requisiti prescritti dalla legge per la concessione di misure cautelari, ovvero il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

A) Sul fumus boni iuris

Ci si riporta a quanto già ampiamente dedotto nella sezione MOTIVI DI DIRITTO del presente atto.

B) Sul periculum in mora

Come è stato già rilevato nelle premesse in fatto del presente ricorso, la legge n. 107 del 13 luglio 2015 (*“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*), all'art. 1, comma 95 e ss., ha previsto, per l'a.s. 2015/2016, un **piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente** (la cui procedura è stata indetta con decreto n. 767 del 17/07/2015¹⁵)— **al quale sono stati ammessi a partecipare esclusivamente:**

Inoltre, l'art. 1 della legge 107/15, al comma 105, ha disposto che, al termine della procedura di reclutamento prevista da tale legge, le GAE, ove esaurite, **“perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”**:

“ A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b” (ovvero le GAE), **SE ESAURITE, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”**.

Ebbene, tanto premesso, valga evidenziare che **le GAE per cui è causa non si sono ancora esaurite e che, quindi le parti ricorrenti possono ancora partecipare al predetto piano di assunzione straordinario**, in quanto il predetto piano di assunzione **non risulta essere stato ancora completato**, essendo ancora in attesa di definizione i numerosi

procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

¹⁵ V. in allegato al presente ricorso: decreto n. 767 del 17/07/2015 emessa dal Direttore generale del personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- MIUR, recante *“Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.*

contenziosi instaurati da molti docenti, che, a vario titolo, ritengono illegittimamente disconosciuto il proprio diritto all'inserimento nelle GAE).

Pur tuttavia, **ove l'adito Giudice non accogliesse la presente istanza cautelare** ed accogliesse all'esito di un procedimento ordinario di cognizione la domanda di inserimento in GAE per cui è causa, **tale provvedimento favorevole alle parti ricorrenti giungerebbe troppo tardi**, vale a dire **nel momento in cui sarà già giunto a compimento il predetto piano di assunzioni**, sicché **le parti odierne ricorrenti rimarrebbero definitivamente escluse dalle GAE** e subirebbero un pregiudizio grave ed irreparabile consistente nel mancato conseguimento dell'agognato posto di lavoro fisso.

Peraltro, valga evidenziare che le GAE per cui è causa, già aggiornate per il triennio 2014/2017, **avrebbero dovuto essere riaggornate, per il successivo triennio, nell'a.s. 2017/2018.**

Tuttavia **l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle GAE è stata prorogata** (ex art. 1, comma 10-bis, della L. n. 21 del 25.02.2016, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 210 del 30.12.2015) **all'a.s. 2018/2019**, sicché le parti ricorrenti, per richiedere il proprio inserimento nella terza fascia delle GAE, o in subordine nella quarta, dovrebbero ancora **attendere fino al 2018 (anno di apertura della futura fase di aggiornamento delle GAE)**, anno in cui è molto probabile che sarà giunto a pieno completamento il piano straordinario di assunzione in ruolo, per cui **le GAE non saranno più attive.**

Ma vi è di più.

Recentemente è stato bandito un nuovo **concorso a posti e cattedre per il personale docente, la cui procedura concorsuale** ha carattere regionale e prevede tre bandi: uno per i docenti della scuola **dell'infanzia e della primaria**, un secondo rivolto ai docenti della scuola **secondaria di primo e secondo grado** e infine un terzo bando per i docenti di **sostegno**, per un totale di **63.712** posti che verranno assegnati nel corso del triennio 2016/2018.

In particolare, per quanto riguarda i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, il MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione-Direzione generale per il personale scolastico, con **Bando n. prot. 105 del 23/02/2016**, all'art. 1 ha disposto che:

*"Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. **6.933 posti** comuni **nelle scuole dell'infanzia** e **di n. 17.299 posti** comuni **nelle scuole primarie**, che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto".*

È evidente, che

- dopo il piano di assunzioni straordinario previsto dalla legge n. 107/015 (v. art. 1, comma 95 ss.) con il quale è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato (v. art. 1, comma 95), di tutti i docenti iscritti alle GAE (v. art. 1, comma 96, lett. b),
- e ancor più dopo l'espletamento della procedura concorsuale recentemente bandita per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria con il cit. Decreto Dirigenziale n.

prot. 105 del 23/02/2016 (destinata alla copertura “di n. 6.933 posti comuni nelle scuole dell’infanzia e di n. 17.299 posti comuni nelle scuole primarie che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”, v. art. 1 Bando), **risulteranno azzerati**, i posti vacanti e disponibili da destinare all’assunzione a tempo indeterminato dei docenti non iscritti alle predette GAE alla data dell’entrata in vigore della legge n. 107/2015, quale appunto ciascuna parte ricorrente, la quale, illegittimamente, è stata esclusa dall’inserimento in GAE ad opera del D.M. n. 235/2014.

Per tutte le ragioni esposte, **ove il presente giudizio venisse definito all’esito di un procedimento di cognizione ordinaria**, la decisione dell’adito giudice interverrebbe in un momento in cui, stante il compimento del piano di assunzioni straordinario ex lege n. 107/2015 e l’espletamento del concorso per titoli ed esami di cui al citato Bando n. prot. 105 del 23/02/2016, i posti vacanti e disponibili da destinare all’assunzione a tempo indeterminato di docenti nella scuola dell’infanzia e primarie risulterebbero azzerati!

Da tutto quanto premesso consegue la necessità di accordare alle parti ricorrenti la richiesta tutela d’urgenza al diritto azionato (immissione con riserva, a tutti gli effetti, delle parti odierne ricorrenti nelle GAE per cui è causa).

Tanto premesso in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti per la concessione dei provvedimenti cautelari più idonei, parti ricorrenti, tenuto conto

- della piena fondatezza del proprio diritto ad essere inseriti nelle GAE per cui è causa,
- dell’esaurimento ormai prossimo di tali graduatorie (stante l’imminente completamento del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015),
- e dell’incipiente compimento anche delle procedure concorsuali bandite per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con il Decreto Dirigenziale n. prot. 105 del 23/02/2016, al termine delle quali risulteranno azzerati i posti vacanti e disponibili da destinare all’assunzione di aspiranti docenti diversi da quelli già iscritti nelle GAE alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015,

ritengono, altresì, sussistente, nel caso di specie, tutti i presupposti di estrema gravità ed urgenza affinché il richiesto provvedimento di carattere cautelare venga adottato, ai sensi dell’art. 56, comma 1°, c.p.a., prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, non essendone possibile la dilazione alla data della camera di consiglio.

&&&&&&&&

TANTO PREMESSO

Le parti ricorrenti, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate

CHIEDONO

che il Presidente di Codesto TAR adito Voglia, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., provvedere con decreto motivato, efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile, anche in assenza di contraddittorio, prima della trattazione della domanda cautelare, valutata l’estrema urgenza del provvedere in relazione al caso di specie, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio.

* * * * *

**Per tutto quanto innanzi esposto, le parti ricorrenti, come in epigrafe rapp.te e difese,
CONCLUDONO**

affinché Codesto Tar adito Voglia

- preliminarmente ed in via cautelare ed urgente, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti in epigrafe indicati e conseguenzialmente immettere, con riserva e fino alla definizione del giudizio, le parti odierne ricorrenti nelle GAE del personale docente non di ruolo per le classi di concorso scuola primaria (AAAA) e scuola dell'infanzia (EEEE), dell' **Ambito Territoriale della Provincia di Avellino** per le ricorrenti Morella Ernestina e Civitavecchia Grazia **ovvero di Napoli** per il ricorrente Massaro Antonio **ovvero di Roma** per le ricorrenti Oropallo Alessandra, Gesualdi Assuntina e Farina Marianna **ovvero di Firenze** per le ricorrenti Marchese Maria Colomba e D'Alessandro Giovanna) **ovvero di Benevento** per tutti gli altri ricorrenti, vigenti a partire dall'a.s. 2014/2015 e fino all'a.s. 2017/2018 compreso;
- nel merito, annullare gli atti impugnati per i motivi illustrati in precedenza, e conseguenzialmente immettere, ad ogni effetto, le parti odierne ricorrenti nelle GAE del personale docente non di ruolo per le classi di concorso scuola primaria (AAAA) e scuola dell'infanzia (EEEE), dell' Ambito Territoriale della Provincia di Avellino per le ricorrenti Morella Ernestina e Civitavecchia Grazia ovvero di Napoli per il ricorrente Massaro Antonio ovvero di Roma per le ricorrenti Oropallo Alessandra, Gesualdi Assuntina e Farina Marianna ovvero di Firenze per le ricorrenti Marchese Maria Colomba e D'Alessandro Giovanna) ovvero di Benevento per tutti gli altri ricorrenti, vigenti a partire dall'a.s. 2014/2015 e fino all'a.s. 2017/2018 compreso;
- provvedere al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali da perdita di chance derivanti dall'illegittimo disconoscimento da parte delle convenute Amministrazioni del diritto delle parti ricorrenti, in quanto titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, all'inserimento, sin dal biennio 2007/2008, nelle GAE del personale docente non di ruolo per le classi di concorso scuola primaria (AAAA) e scuola dell'infanzia (EEEE) per cui è causa, e, conseguentemente, al pagamento di quella somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi, in corso di causa, e con valutazione equitativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- il tutto, previa conferma del provvedimento a carattere cautelare adottato dal Presidente di Codesto TAR a seguito di istanza di sospensione e contestuale adozione di ogni e più opportuno ulteriore provvedimento di carattere cautelare, per la piena ed adeguata tutela della posizione soggettiva azionata dai ricorrenti;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI AI SENSI DEGLI ARTT. 41, COMMA 4, E 52, COMMA 2°,
DEL C.P.A.**

Il sottoscritto Avv. Pasquale Biondi, nella qualità di procuratore e difensore delle parti ricorrenti indicate nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO CHE

- il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle parti odierne ricorrenti all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento dell'**Ambito Territoriale della Provincia di Avellino** per le ricorrenti Morella Ernestina e Civitavecchia Grazia **ovvero di Napoli** per il ricorrente Massaro Antonio **ovvero di Roma** per le ricorrenti Oropallo Alessandra, Gesualdi Assuntina e Farina Marianna **ovvero di Firenze** per le ricorrenti Marchese Maria Colomba e D'Alessandro Giovanna) **ovvero di Benevento** per tutti gli altri ricorrenti, valide per il quadriennio 2014/2018, per le classi di concorso relative alla Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);
- i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107/2015 sono chiamati ad esprimere, ai sensi del successivo comma 100, l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale, così consentendo a tali soggetti di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare domanda al fine di aumentare le proprie *chances* di trovarsi in posizione utile per l'assunzione;
- **tutti i docenti inseriti** nelle GAE, a prescindere dall'Ambito territoriale di appartenenza, hanno, quindi, diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, per cui possono essere considerati titolari di un **potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, **dunque**, il presente ricorso **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani**, per le classi di concorso relative alla Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e valide per il triennio 2014/2017;

RILEVATO CHE

- ai sensi dell'art. 41 c.p.a. (*"Notificazione del ricorso e suoi destinatari"*) è disposto, al comma 4°, che *"Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia **PARTICOLARMENTE DIFFICILE** per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità."* e, ai sensi dell'art. 52, c.p.a. (*"Termini e forme speciali di notificazione"*) è disposto, al comma 2°, che *"Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.";*
- la notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe non solo difficile, ma pressoché impossibile** in ragione dell'**immenso numero di detti controinteressati**;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa **in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in*

un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- **la pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per le parti ricorrenti del presente giudizio e, peraltro, risulta meno rispondente allo stesso interesse del destinatario delle notifiche, che, in ragione dell’avviso pubblicato in G.U., può avere immediata conoscenza solo di un mero sunto del ricorso e non del ricorso integrale, come accade invece per il destinatario di una notifica ordinaria;**
- **sia la giurisprudenza amministrativa che quella ordinaria, sovente, quando sono investite da azioni giudiziarie collettive, dispongono, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;**
- **nel caso di specie il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha istituito un’apposita pagina istituzionale “Atti di Notifica” (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami>), nella quale, come ivi chiarito dal Ministero, “sono pubblicati gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall’autorità giudiziaria”.**
- **il Ministero, una volta effettuata la pubblicazione del ricorso secondo le modalità indicate dall’autorità giudiziaria investita del giudizio invia al ricorrente un’attestazione di avvenuta pubblicazione, nella quale il Ministero certifica che la predetta pubblicazione per pubblici proclami è stata effettuata, oltre che nella pagina web istituzionale “Atti di Notifica”, anche nella pagina web istituzionale delle news del Ministero e perfino nella nella rete nazionale INTRANET (con accesso riservato alle scuole e al personale MIUR).**
- **in altre parole, la pubblicazione del presente ricorso per pubblici proclami sulla pagina web istituzionale del MIUR risulta essere lo strumento di notifica più efficace del presente ricorso a tutti i docenti controinteressati iscritti nelle GAE di tutti gli ambiti territoriali del MIUR esistenti sul territorio nazionale, docenti che, certamente, consultano il sito ministeriale più frequentemente della G.U. e che, in ogni caso, tramite la notifica del ricorso per pubblici proclami sul sito ministeriale possono accedere ad una maggiore conoscenza del giudizio rispetto a quella che deriverebbe loro dal numero limitato di dati pubblicabili sulla G.U. (si pensi, ad es. alla possibilità di consultare il ricorso nel suo testo integrale);**
- **tale notificazione è stata disposta più volte anche dai giudici amministrativi in controversie analoghe a quelle per cui è causa e con altro numero di controinteressati, come è agevolmente riscontrabile consultando il seguente sito del convenuto MIUR <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>;**

il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinché l’Ecc.mo Giudice adito, valutata l’opportunità di autorizzare la **notificazione ai sensi dell’art. 41, comma 4°, c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso relative alla Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per il quadriennio 2014/2018, attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**

b) nome di tutte le parti ricorrenti e indicazione delle **Amministrazioni convenute;**

c) gli estremi degli atti impugnati ed il testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, valide per il quadriennio 2014/2018, per le classi di concorso relative alla scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), che — in virtù dell'inserimento, a tutti gli effetti, di una o più parti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per le classi di concorso relative alla scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per il quadriennio 2014/2010, dell'ambito territoriale della provincia di **Avellino** per le ricorrenti Morella Ernestina e Civitavecchia Grazia **ovvero di Napoli** per il ricorrente Massaro Antonio **ovvero di Roma** per le ricorrenti Oropallo Alessandra, Gesualdi Assuntina e Farina Marianna **ovvero di Firenze** per le ricorrenti Marchese Maria Colomba e D'Alessandro Giovanna) **ovvero di Benevento** per tutti gli altri ricorrenti, — verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da una o più parti ricorrenti;*

&&&&&

PRODUZIONI:

- 01)** Copia diplomi di maturità conseguiti dalle parti ricorrenti;
- 02)** Copia delle diffide inviate a mezzo di racc. a.r. dalle parti ricorrenti al convenuto Ministero ed al dirigente dell'Ambito Territoriale (ex U.S.P.) per la Provincia di Benevento o al dirigente dell'Ambito Territoriale (ex U.S.P.) per la Provincia di Avellino e delle ricevute di ricevimento delle stesse;
- 03)** Decreto n. 235 del 01.04.2014 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- 04)** Decreto n. 353 del 22.05.2014 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- 05)** Decreto n. 308 del 15.05.2015 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- 06)** Consiglio di Stato, Sez. Vin sent. n. 1973 del 16.04.2015;
- 07)** Decreto n. 495 del 22.06.2016 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e allegata modulistica;
- 08)** Circolare Ministeriale n. 434 del 15.07.1997 ed allegato Decreto Interministeriale del 10.03.1997 n. 175;
- 09)** D.D.G. n. 82 del 24.09.2012: *“Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012: indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado”* emesso dal direttore generale per il Personale scolastico del Dipartimento per

l'istruzione del MIUR;

- 10) D.P.R. del 25.03.2014 e allegato parere del CdS, Sez. VI, n. 3813 dell'11.09.2013;
- 11) Decreto n. 767 del 17/07/2015, emesso dal Direttore generale del personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- MIUR, recante *“Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell’art. 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- 12) Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3415 del 07.07.2015;
- 13) Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3628 del 21.07.2015;
- 14) Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3673 del 27.07.2015;
- 15) Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3675 del 27.07.2015;
- 16) Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3788 del 03.08.2015;
- 17) Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 4232 del 10.09.2015;
- 18) Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 5439 del 02.12.2015;
- 19) Consiglio di Stato, Ad. Plen., ord. del 27.04.2016 - R.G. Prov.Cau.: n. 1/2016;
- 20) Decreto Dirigenziale n. prot. 105 del 23/02/2016 del MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione generale per il personale scolastico, recante Bando di *“Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria”* e relativo *“ALLEGATO I”* recante indicazione dei *“Posti comuni dell’organico dell’autonomia per regione”* per *“Scuola dell’Infanzia”* e *“Scuola Primaria”*;
- 21) A) Decreto pubblicato il 05.04.2016 dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Uff. VIII Ambito Territoriale di Benevento sulla pagina istituzionale del predetto ambito;
B) graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Benevento allegate al predetto decreto e relative al personale educativo e docente della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, integrate ed aggiornate a seguito di provvedimenti giurisdizionali e con il depennamento dei docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre 2015;
C) Decreti di rettifica n. 9/2016 E 10/2016 pubblicati il 15.06.2016 sulla pagina istituzionale del predetto ambito;
- 22) A) Decreto pubblicato il 12.05.2016 dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Uff. VII Ambito Territoriale di Avellino sulla pagina istituzionale del predetto ambito;
B) graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Avellino allegate al predetto decreto e relative al personale educativo e docente della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, integrate ed aggiornate a seguito di provvedimenti giurisdizionali e con il depennamento dei docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre 2015;
C) Decreti di rettifica delle predette GAE pubblicati sulla pagina istituzionale del predetto ambito il 24.05.2016 (n. prot. 3464), il 27.05.2016 (n. prot. 3573), l’08.06.2016 (n. prot. 3879), ed il 14.07.2016 (n. prot. 4916);
- 23) A) Decreto pubblicato il 21.07.2015 dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Uff. VI Ambito Territoriale di Napoli sulla pagina istituzionale del predetto ambito;

B) graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli allegate al predetto decreto e relative al personale educativo e docente della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, integrate ed aggiornate a seguito di provvedimenti giurisdizionali e con il depennamento dei docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre 2015;

C) Decreti di rettifica delle predette GAE pubblicati dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Uff. VI Ambito Territoriale di Napoli sulla pagina istituzionale del predetto ambito il negli anni 2015-2016;

- 24) A) Decreto n. prot. 4492 del 02.03.2016, pubblicato nella stessa data dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Uff. VI Ambito Territoriale di Roma sulla pagina istituzionale del predetto ambito ed allegate graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma relative al personale educativo e docente della Scuola dell'Infanzia integrate e aggiornate a seguito di provvedimenti giurisdizionali e con il depennamento dei docenti assunti a tempo indeterminato;

B) Decreto n. prot. 4493 del 02.03.2016, pubblicato nella stessa data dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Uff. VI Ambito Territoriale di Roma sulla pagina istituzionale del predetto ambito ed allegate graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma relative al personale educativo e docente della Scuola Primaria integrate e aggiornate a seguito di provvedimenti giurisdizionali e con il depennamento dei docenti assunti a tempo indeterminato;

C) Graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma relative al personale educativo e docente della Scuola dell'Infanzia di cui al Decreto prot AOOUSPRM n 4492 del 2.3.2016, *rettificate* e ripubblicata dal predetto ambito territoriale, sulla relativa pagina istituzionale, il 07.03.2016 (*"Errata corrige errore tecnico provincia di nascita"*);

- 25) A) Decreto n. prot. 840 del 18.02.2016, pubblicato il 19.02.2016 dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana- Uff. V Ambito Territoriale per la provincia di Firenze sulla pagina istituzionale del predetto ambito;

B) Graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Firenze allegate al predetto decreto e relative al personale educativo e docente della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, integrate ed aggiornate a seguito di provvedimenti giurisdizionali e con il depennamento dei docenti assunti a tempo indeterminato;

C) Decreti di rettifica delle predette GAE pubblicati sulla pagina istituzionale del predetto ambito il nn. Prot. 1350/2016, 1660/2016(con allegato), 2203/2016 (con allegato), 3743/2016 e decreto del 27.07.2016, nonché *"Elenco dei candidati in possesso del diploma di maturità magistrale o di scuola magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, con a fronte il numero e la data del provvedimento giurisdizionale e le modalità con le quali è stata data esecuzione alle pronunce cautelari"*;

&&&&&

Ai fini fiscali si dichiara che la presente controversia verte in materia di Pubblico Impiego privatizzato ed ha valore indeterminato e che pertanto il contributo unificato è pari ad € 325,00.

Lì, 4 agosto 2016

Avv. Pasquale Biondi